

# LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

AVV. ILENIA CALABRESE

# NATURA E FINALITÀ DELLA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione dei contributi permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse di riunire, **mediante trasferimento**, tutti i periodi contributivi.
- La principale finalità è di riconoscere un unico trattamento pensionistico attraverso la ricongiunzione di tutti i contributi previdenziali maturati presso una sola gestione.

# LE FONTI

La ricongiunzione è regolata dalle seguenti fonti:

1. Legge 7 febbraio 1979 n. 29 che regola il trasferimento di contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i Fondi aziendali sostitutivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
2. Legge 5 marzo 1990 n. 45 che disciplina il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le Gestioni di Previdenza Obbligatorie;
3. Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che ha previsto, per i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, la facoltà di utilizzare, cumulandoli, tutti i periodi assicurativi ovunque siano versati, purché non coincidenti, per ottenere un'unica prestazione pensionistica.

# LE TIPOLOGIE DI RICONGIUNZIONE – LEGGE N. 29/1979

- **Ricongiunzione verso il Fondo pensioni dei Lavoratori Dipendenti gestito dall'Inps (articolo 1):** i lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel suddetto Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex Inpdap, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
  - Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.
- **Ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (articolo 2):** può accedere il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: (i) nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; (ii) in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; (iii) nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS.
  - L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

# LE TIPOLOGIE DI RICONGIUNZIONE – LEGGE N. 45/1990- LIBERI PROFESSIONISTI

- **Ricongiunzione del lavoratore dipendente o del lavoratore autonomo:** costui può ricongiungere tutti i periodi di contribuzione maturati presso le forme previdenziali per i liberi professionisti (a cui è iscritto) nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo;
- **Ricongiunzione del libero professionista:** costui può ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie Casse di Previdenza a lui dedicate con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi;
- **Ricongiunzione dopo l'età pensionabile:** alternativamente alle modalità sopra descritte, è prevista la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitate;
- **Ricongiunzione del libero professionista che goda di una pensione di anzianità:** all'ente erogatore può chiedere la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita.

# LA DOMANDA DELLA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione avviene solo **su domanda diretta**:
  - a. dell'interessato;
  - b. o, in alternativa, dei suoi superstiti.
- La domanda deve essere presentata all'Ente presso cui si intende trasferire la posizione assicurativa, indicando quali sono le gestioni dove sono versati i vari “spezzoni” assicurativi; sarà poi quest'ultimo Ente ad attivarsi, chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative.
- La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, purché i periodi interessati non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta.
- **Nel caso in cui i periodi coperti da contribuzione dovessero coincidere**, sono presi in considerazione quelli riguardanti le prestazioni effettive di lavoro e cioè le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria ; se queste dovessero mancare, la contribuzione che viene considerata è quella di importo più elevato.

# L'OGGETTO DELLA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione riguarda **tutti i periodi di contribuzione** (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto).
- Non è possibile trasferire solo una parte dei contributi: la ricongiunzione comporta il trasferimento di tutta la contribuzione – a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria e figurativa) – fino al momento della richiesta.
- **Non** possono formare oggetto di ricongiunzione:
  1. i periodi di lavoro prestato all'estero con iscrizione alle forme di previdenza dei paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale,
  2. le contribuzioni versate all'ENASARCO, l'Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell'intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza perché la sua legge istitutiva ha specificato che la sua gestione è integrativa rispetto a quella obbligatoria dell'INPS.
  3. le contribuzioni nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti privi di una cassa di categoriale.

# QUANTO COSTA LA RICONGIUNZIONE

- A partire dal 01.07.2010, con la legge n. 122/2010, la ricongiunzione è sempre onerosa:

**l'assicurato dovrà versare una somma pari al 50% della differenza tra l'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi trasferiti dagli ordinamenti interessati, maggiorati del tasso di interesse annuo composto del 4,5%**

- l'onere si ottiene applicando lo stesso meccanismo previsto per il riscatto della laurea ordinario: per il sistema retributivo si usa la riserva matematica; per quello contributivo si usa il sistema del calcolo a percentuale.
- Per approfondimenti su questo metodo di calcolo si rinvia alle slide sul riscatto consultabili [qui](#).
- Gli effettivi costi dell'operazione dipenderanno dal c.d. onere di ricongiunzione calcolato in base a differenti fattori (quantità e collocazione temporale dei periodi da ricongiungere, età e genere del richiedente, retribuzione del lavoratore e «distanza» dal pensionamento).
- L'onere è invece versato integralmente a carico del libero professionista.
- L'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

# PAGAMENTO DELLE SOMMA E RINUNCIA ALLA DOMANDA

- Nell'atto di accoglimento della domanda, sono anche indicate le modalità di pagamento che può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo pari al 4,50%.
- È anche possibile pagare la ricongiunzione rateizzando l'importo dovuto sulle rate di pensione, purché venga in ogni caso garantito il trattamento minimo INPS, in vigore alla data della domanda, sulla rata di pensione.
- La domanda di ricongiunzione si considera rinunciata nel caso in cui l'interessato non confermi la richiesta di rateizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della nota con cui vengono comunicati l'importo e le modalità di pagamento.
- Il mancato pagamento totale o di almeno tre rate consecutive comporta la risoluzione per inadempimento; in tal caso, l'iscritto ha diritto soltanto al rimborso di quanto versato senza interessi.

# IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DERIVANTE DALLA RICONGIUNZIONE

- Per determinare il diritto e la misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, si applicano le regole in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
- Per quanto riguarda i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano ricongiunti in uno dei regimi di previdenza dei lavoratori dipendenti, per determinare la retribuzione pensionabile si prendono in considerazione i redditi che corrispondono alla classe di contribuzione per la quale sono stati effettuati i versamenti.

# CUMULO, RICONGIUNZIONE O TOTALIZZAZIONE?

- Quale strumento scegliere tra totalizzazione, cumulo e ricongiunzione?
1. Un primo **elemento da valutare è certamente quello economico** perché, come visto, la totalizzazione ed il cumulo sono strumenti che rendono possibile il colloquio tra due o più gestioni previdenziali in maniera del tutto gratuita, **a differenza invece della ricongiunzione che è onerosa** e che, spesso, comporta un esborso economico considerevole per l'interessato;
  2. Un secondo passaggio da compiere è controllare se sono stati versati contributi nella gestione separata Inps.
    - In tale circostanza, non si potrà far altro che ricorrere alla totalizzazione o al cumulo: non si può ricorrere alla ricongiunzione in presenza di tali contributi;
  3. In caso contrario, si porrà in concreto il problema di quale strumento scegliere.

# CUMULO, RICONGIUNZIONE O TOTALIZZAZIONE?

## ➤ Quando la ricongiunzione è più vantaggiosa?

1. La ricongiunzione potrebbe essere necessaria per accedere ad alcune prestazioni pensionistiche non si possono ottenere con il cumulo o con la totalizzazione (si pensi ad esempio all'opzione donna);
2. Per valutare il vantaggio di tale strumento bisogna considerare che la domanda può essere presentata in un qualsiasi momento della vita professionale e non obbligatoriamente all'atto di presentazione della domanda di pensione.
3. Inoltre, per capire se effettivamente vantaggioso, bisogna fare una proiezione per calcolare l'ammontare dell'onere da versare, che essendo tanto più alto tanto più è prossima l'età pensionabile potrà essere valutato come parametro primario, per valorizzare periodi di iscrizione non coincidenti, con riferimento ai soggetti più giovani.
4. Infine, la ricongiunzione potrebbe essere poi utilizzata dai liberi professionisti per anticipare l'età d'uscita trasferendo la contribuzione nella Cassa Professionale laddove questa preveda delle regole di accesso alla pensione più favorevoli rispetto all'ordinamento pubblico INPS.

# CUMULO, RICONGIUNZIONE O TOTALIZZAZIONE?

- Quando la totalizzazione è più vantaggiosa?
- 1. i requisiti di anzianità anagrafica nella totalizzazione sono inferiori (66 anni) rispetto al cumulo (67 anni): ciò potrebbe indurre a valutare positivamente lo strumento della totalizzazione per quegli assicurati che hanno retribuzioni decrescenti al crescere dell'anzianità di servizio e/o escono ad età particolarmente avanzate (sui 65/66 anni).
- 2. **ma il sistema delle cosiddette «finestre mobili»** operante solo nella totalizzazione e non nel cumulo vanifica il vantaggio del requisito di anzianità anagrafica: il pagamento della pensione in totalizzazione avviene 18 mesi dopo la presentazione della domanda per accedere a questo meccanismo.

# CUMULO, RICONGIUNZIONE O TOTALIZZAZIONE?

➤ Quando il cumulo è più vantaggioso?

Il cumulo è ormai lo strumento standard per unificare la contribuzione mista perché:

1. **conserva il sistema di calcolo della pensione di ciascuna gestione previdenziale**
2. **ed il lavoratore riceverà quindi una pensione composta da più quote secondo le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascun fondo, senza dover pagare alcunché.**

Insomma ad oggi, almeno in astratto, il cumulo pare essere considerato lo strumento più favorevole per ottenere una pensione in presenza di più gestioni previdenziali interessate, **soprattutto per i professionisti** che da sempre erano stati estromessi da questa possibilità.